

villa in nome di Venezia, avvertendo i convenuti non esser essi più soggetti al duca di Ferrara, ma a Venezia e ai rettori di Badia, e i medesimi convenuti prestarono il giuramento di fedeltà. Ciò fatto, Carlo Baratto banditore di Badia publicò che nessun bandito dal Polesine e dagli stati della repubblica possa stare in Campagnano e suo territorio.

Testimoni: Abriano Abriani del fu Iacopo not. di Badia, Anteo del fu Gaspare de' Fenci, Apollonio del fu Iacopo Dente di Badia, Bartolomeo del fu Enea da Imola, Iacopo del fu Biagio Ciroto da Trecenta, Erasmo del fu Iacopo degli Erasmi romano e Pietro Antonio del fu Gian Antonio Criborii da Trecenta.*

Recatisi poi il Formento e i rappresentanti Badia a Pissatola, furono convocati sotto il fienile della casa di Alfonso Roveroni: quest'ultimo anche pel fratello, Giovanni Bachiega del fu Francesco Tabeloni colono di Ercole Contrari, Sebastiano del fu Nascimbene Boldrini, Lorenzo *marangonus* del fu Angelo, Mauro de' Stefani del fu Stefano, Gian Iacopo Bosio del fu Michele, mastro Matteo del fu Bernardino da Crocetta, Alberto de' Raimondi detto da Cremona, del fu Girolamo da Ferrara, comproprietario delle tenute dette *le Cremona*, Marc' Antonio Preveato del fu Bartolomeo e Giovanni del fu Tonello de Beltrame, costituenti quasi tutti gli uomini di detta villa e di Cremona, e vi si adempirono le formalità descritte di sopra.

Atti Giorgio di Anton Ruggero de' Paglietti not. di Badia.

1569, Marzo 26. — Si dichiara (in volgare) che i mentovati uomini di Pissatola, Campagnano e Cremona, presentatisi al Formento, dissero essere quasi tutti banditi da Badia, dal Polesine e da altri luoghi della repubblica, pregandolo di sospendere l'esecuzione del proclama surrisferito, per evitare la desolazione del paese; ad essi si unirono i badesi presenti; e il Formento sospese l'esecuzione suddetta fino al venturo S. Michele, onde intanto possa la cosa esser decisa dalla Signoria.

ALLEGATO: 1568, ind. XII, Febbraio 26 (m. v.). — Ducale (in volgare) con cui si commette a Giovanni Formento segr. due. di prendere il possesso delle ville summentovate, eseguendo le volute formalità.

Data nel palazzo duc. di Venezia.

137. — 1569, Giugno 17. — c. 151. — Lettera (in volgare) di Michele Suriano cav. ambasciatore a Roma. Dà conto di un'udienza accordatagli dal papa nella quale questi si lagò del divieto della pubblicazione della bolla *In coena Domini* fatto dalla Signoria ne' propri stati, mentre quel documento non toccava affatto i diritti di Venezia, assolutamente libera ed indipendente, amata dal pontefice per essere « il splendore et la gloria d'Italia et della Christianità ». Forse il divieto, che non fu fatto l'anno precedente, è dovuto alle pratiche dell'ambasciatore di Spagna; ma quel re è vassallo della Chiesa avendo prestato il giuramento a Giulio III per mezzo del marchese di Pescara, onde vietando la pubblicazione egli si è reso spregiuro e tutti i suoi ministri sono scomunicati. I sovrani di Francia e di Germania, pure indipendenti come Venezia; permisero la pubblicazione, benchè per la loro indipendenza possano impor gra-